


PROFESSIONE

L'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria tra principio di concorrenza, obbligo di digitalizzazione e poteri *extra ordinem* nel c.d. "Decreto Scuola"

► di Giancarlo Sorrentino

Esperto in e-procurement. Coautore del canale tematico "MePA e gli altri strumenti di e-procurement" della rivista internet Appalti&Contratti. Autore di pubblicazioni in materia. Responsabile Ufficio "Supporto giuridico gare d'appalto" di amministrazione provinciale - Soggetto aggregatore.

Concorrenza, digitalizzazione e poteri *extra ordinem*: sono queste le nuove coordinate che caratterizzano la gestione degli affidamenti dei servizi di architettura e ingegneria. Si tratta, invero, di elementi – affermati su differenti "livelli istituzionali" – che riscrivono la disciplina dei servizi tecnici contenuta nel Codice dei contratti nell'ottica di rafforzare l'efficienza e la qualità dell'attività delle stazioni appaltanti con particolare riferimento agli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica.



Il primo elemento – definito dalla Corte di Giustizia europea con sentenza dell'11 giugno 2020, causa C-219/19 – impatta direttamente sui soggetti che possono partecipare alle gare per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.

A livello codicistico, da un lato l'articolo 45 definisce, in via generale, la nozione di operatore economico ammesso a partecipare alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici, dall'altro l'articolo 46 prevede un regime speciale per i servizi tecnici ammet-

tendo la possibilità di partecipare ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi di ingegneria e di architettura soltanto:

a) ai prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE [gruppi europei di interesse economico], raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando



sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;

- b) alle società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro V del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale;
- c) alle società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità,

ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;

- d) ai prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) ai raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);
- f) ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

Siamo di fronte ad un sistema “nazionale” caratterizzato da una pluralità di tipologie professionali ciascuna con determinate caratteristiche e vincoli ben precisi, individuate dal legislatore italiano tenuto conto non solo dell'elevata professionalità richiesta per garantire la qualità di tali servizi, ma anche di un'asserita presunzione secondo cui i soggetti che erogano tali servizi in via continuativa, a titolo professionale e retribuito, sono maggiormente affidabili ⁽¹⁾.

Professionisti singoli

Il professionista singolo è caratterizzato dal presupposto soggettivo di essere un operatore economico della tipologia "persona fisica" con partita IVA che svolge attività professionali a cui è abilitato mediante iscrizione ad un albo/collegio professionale.

Professionisti associati in via stabile (società di professionisti, SDP e/o studi associati)

L'associazione di professionisti e/o studi associati è prevista nell'art. 1 della legge n. 1815/1939, in base al quale, accanto alla dizione "studio associato", è necessaria la specificazione del nome e cognome con i relativi titoli professionali dei singoli associati. Lo studio associato è privo di personalità giuridica ma la legge gli conferisce capacità di porsi come centro autonomo di rapporti giuridici. In base alla durata o alla specificità dello scopo può essere stabile o temporaneo.

L'associazione tra professionisti può prevedere il regolamento dei rapporti interni tra i propri associati adottando le regole organizzative dettate per la società semplice, senza per ciò divenire tale. L'esercizio della libera professione è ammesso, inoltre, in forma societaria attraverso le società di professionisti, le società tra professionisti e le società di ingegneria.

Le società di professionisti e/o studi associati devono avere contemporaneamente due presupposti:

- **presupposto oggettivo:** avere nell'oggetto sociale attività professionali quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazione di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale;

- **presupposto soggettivo:** costituzione di società esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nella forma delle società di persone (società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice), ovvero nella forma di società cooperative a compagine omogenea (tutti soci professionisti).

Società tra professionisti (STP)

Le società tra professionisti, pur non descritte espressamente nel sopra citato d.lgs. 50/2016 (ma solamente citate per differenza rispetto alle società di ingegneria alla lettera c), sono però introdotte nell'ordinamento dalla l. 183/2011 all'art. 10 e dal suc-

cessivo d.m. 34/2013 e si differenziano dalle società di professionisti per il fatto che possono anche essere società di capitali, a patto che i soci-professionisti iscritti ad un albo rappresentino almeno i due terzi del capitale.

Due sono i presupposti delle società tra professionisti:

- **presupposto oggettivo:** l'esercizio di una o più attività professionali regolamentate. Le attività professionali che possono essere realizzate da una società tra professionisti non sono limitate ad una singola professione, ma è possibile costituire una società tra professionisti "multidisciplinare", per l'esercizio di più attività professionali;
- **presupposto soggettivo:** costituzione in forma di società di persone (società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice), società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata) ovvero nella forma di società cooperative, dove i soci possono essere professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi anche in differenti sezioni, ... oppure soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento.

Sono previsti ulteriori specifici vincoli per le STP:

- l. 183/2011, art. 8:
 - il numero dei soci professionisti e la loro partecipazione al capitale sociale devono essere tali da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci (comma 4, lettera b));
 - la partecipazione ad una STP è incompatibile con la partecipazione ad un'altra STP (comma 6);





- la STP è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta (comma 7);
- d.m. 34/2013, art. 8, comma 1:
 - la STP è iscritta in una sezione speciale degli albi presso gli ordini/collegi.

Le STP, in altri termini, sono società a maggioranza di professionisti e sono iscritte esse stesse all'albo di un ordine/collegio professionale in una sezione apposita. Non è incompatibile con la qualità di socio di una STP l'esercizio dell'attività professionale sia in forma individuale che in forma associata. Questo in quanto l'art. 10, comma 8, della legge 183/2011 e l'art. 6 del d.m. n. 34/2013 prevedono che la partecipazione ad una società sia incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti, anche multidisciplinare. La STP è un professionista a tutti gli effetti, è un soggetto giuridico autonomo che sarà trattato alla stessa stregua del professionista singolo di cui al paragrafo precedente ed almeno uno dei soci è tenuto a svolgere in via esclusiva le attività professionali per conto della società.

Società di ingegneria (SDI)

Le società di ingegneria compaiono nel sopra citato d.lgs. 50/2016, art. 46, comma 1, lettera c) esclusivamente per differenza rispetto alle STP. Esse sono, infatti, le società di capitali ovvero nella forma di società

cooperative... che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi.

Esse devono avere contemporaneamente due presupposti:

- **presupposto oggettivo:** avere nell'oggetto sociale attività professionali quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazione di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale;
- **presupposto soggettivo:** costituzione in forma di società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata) ovvero nella forma di società cooperative a compagine mista (soci professionisti e non professionisti).

Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, le SDI sono tenute a disporre di almeno un direttore tecnico – iscritto ad un ordine di ingegneri o architetti – con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni e te-

nuto a svolgere la propria attività in via esclusiva nella società.

Raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti

Un raggruppamento temporaneo tra professionisti si caratterizza – a differenza delle società di professionisti – per l'assenza di un veicolo societario nello svolgimento di un incarico. Tale raggruppamento difatti viene tipicamente istituito tramite scrittura privata al momento dell'affidamento dell'incarico (è cioè una condizione oggettiva che si palesa al momento della stipula del contratto).

I criteri per la partecipazione ad appalti pubblici sono definiti nel d.m. 263/2016, art. 4, comma 2.

Consorzi tra professionisti e Gruppo Europeo di Interesse Economico (di seguito GEIE)

I consorzi (istituiti ai sensi dell'art. 2612 del codice civile) e i GEIE (previsti dal d.lgs. n. 240/1991) sono figure giuridiche che hanno lo scopo di svolgere servizi a supporto dei consorziati o a soggetti esterni. Se tali soggetti sono stati costituiti per partecipare a singoli appalti (es. consorzi temporanei) essi saranno trattati alla stregua di un raggruppamento. Diversamente, se sono stabili e rispondono alle caratteristiche di cui al d.m. 263/2016 (es. costituiti da almeno 3 soggetti che decidono di operare assieme per almeno 5 anni), tali soggetti costituiscono una struttura di impresa equiparabile, sulla base delle condizioni oggettive, ad una SDP od alternativamente ad una SDI. In particolare, se il consorzio stabile od il GEIE sono riconducibili ad una SDP (cioè una società di persone costituita interamente da professionisti), ne condivideranno le modalità di svolgimento degli incarichi ed i singoli soci saranno considerati alla medesima stregua del libero professionista; se invece il consorzio stabile od il GEIE sono riconducibili ad una SDI (cioè una società di capitali con direttore tecnico) l'intero consorzio o l'intero GEIE condivideranno le modalità di svolgimento degli incarichi con la SDI, il consorzio/GEIE sarà esso stesso equiparato al professionista singolo ed il direttore tecnico del consorzio/GEIE svolgerà il ruolo in via esclusiva.

Soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali

Esistono dei professionisti chiamati ad operare negli interventi edilizi con qualifica di restauratore di beni

culturali o archeologo che, pur essendo dei professionisti, a differenza degli altri professionisti che operano nei settori dell'ingegneria e dell'architettura non hanno l'obbligo di iscrizione ad un albo in quanto non previsto dalla normativa vigente.

Cooperative di professionisti

Le società cooperative sono una speciale tipologia di persona giuridica prevista nel nostro ordinamento che può prevedere sia soci lavoratori che soci sovventori. Un'elencazione come sopra descritta che è stata ritenuta non conforme alla normativa europea nella parte in cui esclude illegittimamente dalla partecipazione alle gare di servizi tecnici gli enti senza scopo di lucro, sebbene questi ultimi siano abilitati in forza del diritto nazionale ad offrire tali servizi.

Nello specifico, la citata sentenza ha ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con ordinanza del 16 gennaio 2019, nell'ambito di una controversia tra una fondazione di diritto privato senza scopo di lucro da un lato e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) dall'altro, in merito alla decisione con cui quest'ultima ha respinto la domanda di iscrizione della fondazione nel casellario nazionale delle società di ingegneria e dei professionisti abilitati a prestare servizi di architettura e ingegneria.

Nel richiamare numerosi precedenti giurisprudenziali⁽²⁾, la Corte di Giustizia europea ha ribadito che "... gli Stati membri hanno il potere di autorizzare o non autorizzare talune categorie di operatori economici a fornire certi tipi di prestazioni e che essi possono, in particolare, autorizzare o meno enti che non perseguono finalità di lucro, e il cui oggetto sia principalmente volto alla didattica e alla ricerca, ad operare sul mercato in funzione della circostanza che l'attività in questione sia compatibile, o meno, con i loro fini istituzionali e statutari. Tuttavia, se, e nei limiti in cui, siffatti enti siano autorizzati a offrire taluni servizi sul mercato, il diritto nazionale non può vietare a questi ultimi di partecipare a procedure di aggiudicazione di appalti pubblici aventi ad oggetto la prestazione degli stessi servizi ..."; tali principi non vengono meno "con l'entrata in vigore della direttiva 2014/24, che ha abrogato e sostituito la direttiva 2004/18. Infatti, oltre alla circostanza che la nozione di «operatore economico» che figurava all'articolo 1, paragrafo 8, della diret-

tiva 2004/18 è stata ripresa, senza modifiche sostanziali, all'articolo 2, paragrafo 1, punto 10, della direttiva 2014/24, il considerando 14 di quest'ultima direttiva indica ora espressamente che tale nozione dovrebbe essere interpretata «in senso ampio», in modo da includere qualunque persona e/o ente attivo sul mercato, «a prescindere dalla forma giuridica nel quadro della quale ha scelto di operare». Parimenti, l'articolo 19, paragrafo 1, di tale direttiva, così come il suo articolo 80, paragrafo 2, prevedono espressamente che la candidatura di un operatore economico non possa essere respinta soltanto per il fatto che, secondo il diritto nazionale, esso avrebbe dovuto essere una persona fisica o una persona giuridica. Ne consegue che il diritto nazionale non può vietare ad una fondazione senza scopo di lucro, che è abilitata ad offrire taluni servizi sul mercato nazionale, di partecipare a procedure di aggiudicazione di appalti pubblici aventi ad oggetto la prestazione degli stessi servizi”.

Un nuovo principio, dunque, che ridisegna la gestione delle procedure di appalto in applicazione del principio di libera concorrenza, fermo restando comunque che, ai sensi dell'art. 24, comma 5 del codice, l'incarico – indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario – deve essere espletato da *professionisti iscritti negli appositi albi* previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e *nominativamente indicati* già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali ⁽³⁾.

Un presupposto quest'ultimo che rimane valido anche nel rinnovato contesto come sopra delineato proprio a tutela delle stazioni appaltanti affinché esse possano individuare un affidatario che – al di là della forma giuridica assunta – abbia un adeguato livello di professionalità dimostrato nell'ambito di precedenti esperienze e, di conseguenza, garantisca un'elevata qualità del servizio da espletare.

Gli strumenti telematici

Il secondo elemento che caratterizza l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria è rappresentato dall'obbligo di utilizzo degli strumenti telematici di negoziazione, un obbligo quest'ultimo che, in verità, pur se previsto come regola generale per tutti gli affidamenti, ha registrato – almeno inizialmente – differenti posizioni a livello dottrinale sul presupposto di una presunta incompatibilità tra “servizi tecni-

ci” e “gare telematiche” nonostante la chiara portata innovativa di diverse disposizioni all'interno del Codice dei contratti.

Si pensi, ad esempio, all'art. 40, comma 2 in base al quale a decorrere dal 18 ottobre 2018 tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure previste dal codice dei contratti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, oppure all'art.37, comma 2 che nel delineare la disciplina sulle aggregazioni e centralizzazioni delle committenze prevede, tra l'altro, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'art. 35 l'obbligo di utilizzo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate. A sostegno della “specialità” di tali servizi, si richiama, invece, la circolare n. 133 del 23 ottobre 2017 del Dipartimento Centro Studi della Fondazione del **Consiglio Nazionale Ingegneri** (CNI) avente ad oggetto “Non obbligatorietà e inapplicabilità del ricorso ai mercati elettronici per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 56/2017”.

Nel citato documento, dopo una dettagliata analisi sul funzionamento dei mercati elettronici ed in particolare sugli strumenti disponibili nell'ambito del MEPA (Ordine diretto, Trattativa diretta e Richiesta di offerta), viene data enfasi alla nuova formulazione dell'art. 36, comma 6 del codice introdotta dal suindicato decreto correttivo secondo cui “... le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica ...”; una formulazione che – secondo lo studio del CNI –, nell'abrogare implicitamente le precedenti norme che prescrivono l'obbligatorio ricorso prioritario agli strumenti telematici, avrebbe previsto in capo alle stazioni appaltanti la mera facoltà di ricorrere ai mercati elettronici per l'affidamento dei servizi tecnici nella considerazione che questi ultimi, così come in generale i servizi di natura intellettuale, sono servizi non standardizzati, “il cui contenuto è plasmato dall'esigenza di risolvere le problematiche legate alle richieste ed esigenze del caso specifico e che, pertanto, non possono essere oggetto di strumenti di negoziazione elettronica”.

A livello codicistico, occorre, tuttavia, sin da subito evidenziare che ai sensi dell'art. 56, comma 2 il legi-

slatore ha sottratto gli appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, soltanto dall'ambito di applicazione delle aste elettroniche e non delle gare telematiche in generale, in quanto trattasi di affidamenti che non possono essere "classificati" in base ad un trattamento automatico delle offerte.

Inoltre, l'utilizzo dell'espressione "possono procedere attraverso un mercato elettronico" introdotta dal decreto 56/2017 non rappresenta un depotenziamento degli acquisti telematici, considerato sia che tale disposizione ha come destinatari stazioni appaltanti (si pensi ad esempio alle società pubbliche o ai concessionari) e ambiti merceologici (si pensi ad esempio al settore dei lavori pubblici) per i quali non sussiste un preciso vincolo in tal senso, sia che la norma in parola deve essere applicata nel rispetto degli obblighi di "digitalizzazione" previsti in termini molto puntuali dal comma 1 dell'art. 37 espressamen-

te richiamato proprio dallo stesso articolo 36 (comma 1) del codice.

Il riferimento è alla normativa in materia di contenimento della spesa pubblica (c.d. *spending review*), che – attraverso numerosi e non sempre ben coordinati provvedimenti – ha creato per il settore degli affidamenti di forniture e servizi un sistema di acquisti alquanto complesso con differenti schemi procedurali (si pensi agli acquisti informatici di cui all'art. 1, comma 512 e ss. della legge n. 208/2015 oppure alle categorie merceologiche dell'energia, carburanti, telefonia di cui all'art. 1, comma 7 e ss. del d.l. n. 95/2012, ecc.), ma tutti caratterizzati dall'obbligo di utilizzo degli strumenti telematici.

Un obbligo che trova ampia legittimazione soprattutto nell'ambito degli affidamenti sotto soglia in ossequio a quanto previsto dall'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, di seguito riportato (4):

"Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento".

Siamo di fronte ad una previsione di carattere generale valida per tutti gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria, attraverso la quale il legislatore ha imposto, in base alla tipologia di stazione appaltante e tenuto conto degli obblighi e facoltà previsti in tema di convenzioni quadro, l'utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero degli altri merca-

ti elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 del d.P.R. n. 207/2010 ovvero del sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento (5).

Si tratta di una disposizione che potremmo definire "strategica" per gli affidamenti di beni e servizi sotto soglia, considerato in particolar modo il relativo sistema sanzionatorio previsto ai sensi dell'art. 1, comma 1 del d.l. n. 95/2012 e di seguito riportato:

Articolo 1 "Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure"

Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito di-

sciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza.

Un sistema molto stringente per le stazioni appaltanti, analizzato di recente nella delibera ANAC n. 421 del 13 maggio 2020 relativamente alle modalità di affidamento del servizio di protezione dei dati personali.

In particolare, dal combinato disposto delle ultime due disposizioni, l'Autorità Nazionale Anticorruzione afferma – tra l'altro – il principio secondo cui l'obbligo di utilizzo delle procedure telematiche (art. 1, comma 450 della l. n. 296/2006) vada “collegato” al concetto di disponibilità dell'acquisto nell'ambito delle piattaforme telematiche (art. 1, comma 1 del d.l. n. 95/2012): “L'affidamento all'esterno del servizio di protezione dei dati personali si configura come un appalto di servizi e come tale soggiace alle disposizioni del codice dei contratti pubblici, con conseguente obbligo di procedere alla selezione del contraente nel rispetto delle procedure ivi previste in ragione dell'importo del contratto. Tale servizio è reso disponibile sui sistemi di e-procurement e, pertanto, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della legge 23/12/1999, n. 488 e dell'articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135 recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», gli affidamenti che non siano effettuati attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip o dalle centrali di committenza regionali di riferimento sono affetti da nullità.”.

In termini operativi, pertanto, seguendo tale impostazione, la previsione della categoria dei servizi tecnici nell'ambito del bando “Servizi” sul Mepa ovvero nell'ambito dell'Albo telematico di una centrale di committenza regionale determina automaticamente l'obbligo di gestire i relativi affidamenti mediante tali piattaforme pena la sanzione della nullità, della responsabilità amministrativa e disciplinare.

Nello specifico, relativamente al Mercato elettronico della pubblica amministrazione, sono presenti ben due categorie riservate ai servizi tecnici ⁽⁶⁾.

A. Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale, articolata a sua volta in quattro sottocategorie:

- *Servizi architettonici e affini* (ivi compresi i servizi di progettazione di impianti all'aperto, Servizi di cartografia, servizi di pianificazione, calcolo dei costi, monitoraggio dei costi e misurazione);
- *Servizi di ingegneria e di catasto stradale e della segnaletica* (ivi compresi Servizi di assistenza in ingegneria civile, Servizi di consulenza in sistemi di trasporto, Valutazione di impatto ambientale per la costruzione, Servizi di planimetria, collaudo e verifica di edifici, servizi di progettazione tecnica per impianti meccanici ed elettrici di edifici, servizi di estimo, servizi di prospezione geologica, geofisica e altri servizi di prospezione scientifica, servizi di preparazione e analisi di prove di carotaggio, servizi geologici, oceanografici e idrologici);
- *Servizi di urbanistica e architettura paesaggistica* (ivi compresi i Servizi di architettura dei giardini);
- *Servizi di consulenza ingegneristica* (ivi compresi i Servizi di consulenza architettonica, in ingegneria strutturale, ambientale, per il controllo del rumore, per la protezione e controllo di incendi ed esplosioni, servizi di consulenza geofisica, geologica, per telecomunicazioni, sanitaria e di sicurezza, servizi di ispezione tecnica per autoveicoli, servizi di ispezione ponti, dighe, piste aeroportuali).

I servizi indicati nella categoria “**Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale**” vanno espletati da operatori economici organizzati nei seguenti ordini professionali:

- l'Ordine nazionale dei dottori Agronomi e dottori forestali, ai sensi della legge 7 gennaio 1976, n. 3;
- il Consiglio nazionale degli **Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati**, ai sensi della legge 6 giugno 1986, n. 251 e successive modificazioni.
- il Consiglio nazionale dei **Geologi**, ai sensi della legge 3 febbraio 1963, n. 112;

- il Consiglio nazionale **Architetti**, pianificatori, paesaggisti e conservatori, ai sensi del d.P.R. n. 328/2001;
- il Consiglio nazionale dei **Periti industriali** e dei **periti industriali laureati**, ai sensi del r.d. 11 febbraio 1929, n. 275;
- il Consiglio nazionale dei **Geometri e geometri laureati**, ai sensi del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274 e del d.lgs. 23 novembre 1944, n. 382;
- il Consiglio nazionale dei **Periti agrari e periti agrari laureati**, ai sensi della legge 21 febbraio 1991 n. 51.
- il **Consiglio nazionale Ingegneri**, ai sensi della legge n. 1395/1923, r.d. n. 2537/1925, d.lgs. 23 novembre 1944, n. 382.

Qualora il Soggetto Aggiudicatore intendesse affidare servizi resi esclusivamente sulla base della specializzazione e della competenza riconoscibili all'Operatore Economico nel supportare le sue attività in uno specifico ambito di applicazione, indipendentemente dall'iscrizione ad uno specifico Ordine professionale tra quelli elencati, può ricorrere alle prestazioni erogate nell'ambito della Categoria MEPA "Servizi di Supporto Specialistico".

B. Servizi Professionali - Progettazione, verifica della progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori per opere di ingegneria civile e industriale, articolata a sua volta in sei sottocategorie:

- Valutazione della vulnerabilità sismica di opere di Ingegneria Civile
- Progettazione di opere di Ingegneria Civile e industriale

- Verifica della progettazione di opere di Ingegneria Civile e industriale
- Verifica dei Modelli BIM
- Direzione dei lavori
- Coordinamento della sicurezza

La categoria ha per oggetto le prestazioni di Valutazione della vulnerabilità sismica, di progettazione e verifica della progettazione relativamente ad opere di ingegneria civile ed industriale. Tale categoria ha lo scopo di guidare le amministrazioni in tutte le fasi del processo di progettazione: dal progetto di fattibilità tecnica economica (PFTE) al progetto esecutivo con la possibilità di restituzione secondo il processo del Building Information Modelling BIM, al fine della validazione da parte del RUP. Sono, inoltre, previsti la verifica dei modelli BIM (parte integrante della verifica della progettazione) secondo quanto indicato dalla norma UNI 11337 e i servizi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione nonché il servizio di direzione lavori. L'amministrazione potrà richiedere, nella propria RdO, l'affidamento di almeno uno dei servizi di cui al precedente elenco, ovvero di più servizi contemporaneamente salvo l'incompatibilità dell'affidamento congiunto di servizi di progettazione e verifica ai sensi dell'art. 26 comma 7 del d.lgs. 50/2016 (?).

Ultimo elemento da analizzare è la nuova disciplina contenuta nell'art. 7-ter del d.l. n. 22 dell'8 aprile 2020 c.d. "Decreto Scuola", introdotto in sede di conversione avvenuta con legge n. 41 del 6 giugno 2020, e rubricato "Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica":

1. Al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in relazione all'emergenza da Covid-19, fino al 31 dicembre 2020 i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane operano, nel rispetto dei principi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, con i poteri dei commissari di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ivi inclusa la deroga alle seguenti disposizioni:

a) articoli 32, commi 8, 9, 11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con riferimento al termine minimo per la ricezione delle offerte per tutte le procedure sino alle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, del medesimo decreto legislativo, che è stabilito in dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.

2. I contratti stipulati ai sensi del comma 1 sono sottoposti a condizione risolutiva ove sopravvenga documentazione interdittiva.

3. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti del-

la regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Il medesimo decreto vale come atto impositivo del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'intervento.

4. I sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane:

- a) vigilano sulla realizzazione dell'opera e sul rispetto della tempistica programmata;
- b) possono promuovere gli accordi di programma e le conferenze di servizi, o parteciparvi, anche attraverso un proprio delegato;
- c) possono invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate anche soggetti privati, qualora ne ravvisino la necessità;
- d) promuovono l'attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse.

Si tratta di una disposizione che, inserita all'interno di un provvedimento rivolto a riorganizzare la ripresa delle attività educative in vista del prossimo anno scolastico, introduce diverse misure volte a velocizzare gli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, affidando a sindaci e presidenti di provincia, fino al prossimo 31 dicembre, i poteri attribuiti dal d.l. "Sblocca Cantieri" ai commissari straordinari prevedendo espresse deroghe al Codice dei contratti⁽⁸⁾. In particolare, si prevede la deroga alle seguenti disposizioni del d.lgs. n. 50/2016⁽⁹⁾.

- **articolo 32, commi 8, 9, 11 e 12:** l'art. 32 rubricato "Fasi delle procedure di affidamento" prevede al comma 8 che la stipulazione del contratto avvenga entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario e disciplina altresì l'esecuzione d'urgenza prima della stipula, ammessa

esclusivamente al ricorrere di determinate condizioni ivi espressamente previste. Il comma 9 stabilisce che il contratto non possa comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (c.d. *stand still* sostanziale o termine dilatorio), fatta eccezione per le ipotesi elencate nel comma 10. Il comma 11 (c.d. *stand still* processuale) prevede un effetto sospensivo automatico della stipula del contratto di venti giorni dalla proposizione del ricorso, con contestuale proposizione dell'istanza cautelare. Il comma 12 stabilisce che il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti;

- **articolo 33, comma 1:** l'art. 33 rubricato "Controlli sugli atti delle procedure di affidamento" prevede al comma 1 che la proposta di aggiudicazione sia sottoposta ad approvazione dell'organo com-

L'UFFICIO TECNICO CONSIGLIA

I servizi di architettura e ingegneria sul MEPA

Guida operativa per liberi professionisti all'uso del Mercato Elettronico della PA di Giancarlo Sorrentino

Maggioli Editore, 282 pp., f.to 17x24, 30,00 €, EAN 9788891642424

Disponibile su www.maggiolieditore.it e nelle librerie tecniche

Il sistema degli affidamenti pubblici sta da vari anni assumendo una complessità sempre maggiore anche alla luce delle recenti modifiche introdotte dalla legge Sblocca Cantieri (l. n. 55/2019) e dalla legge di Bilancio 2020 (l. n. 160/2019).

In tale cornice, il volume si presenta come una valida guida operativa che accompagna il libero professionista nell'analisi della disciplina codicistica relativa agli affidamenti pubblici gestiti in modalità elettronica con particolare riferimento al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

Attraverso tabelle, quadri sinottici e schermate catturate direttamente dal Portale Acquistinretepa, il lettore avrà la possibilità di cogliere tutti i vantaggi legati alla partecipazione ad una gara telematica, nonché le numerose criticità che possono accadere durante il caricamento della propria offerta vanificando a volte l'affidamento stesso.

Il testo propone una disamina dettagliata di tutte le funzionalità presenti sul MEPA messe a disposizione degli operatori economici (fase di registrazione, scelta dei bandi di abilitazione e categorie merceologiche, requisiti di idoneità professionale o di capacità tecnica, caricamento dei cataloghi elettronici, rinnovo delle dichiarazioni sui requisiti di partecipazione, partecipazione a trattativa diretta o richiesta di offerta, soccorso istruttorio telematico, aggiudicazione, stipula contrattuale).



- petente, secondo l'ordinamento della stazione appaltante, entro i termini temporali previsti dall'ordinamento medesimo. In mancanza, il termine è di trenta giorni. Sono, altresì, individuate alcune ipotesi di interruzione del predetto termine.
- **articolo 37:** la norma in oggetto prevede specifiche disposizioni in materia di autonomia negoziale con specifico riferimento alle stazioni appaltanti prive di qualificazione; si segnala, a tal proposito, che la specifica disciplina contenuta al comma 4 per i comuni non capoluogo di provincia è stata sospesa fino al 31 dicembre 2020 dall'art. 1, comma 1, lett. a) del d.l. 32/2019;
 - **articolo 60:** relativamente alle procedure aperte sotto soglia, in deroga a quanto previsto dall'art. 60, il Decreto Scuola prevede per la ricezione delle offerte un termine minimo di dieci giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara;
 - **articoli 77 e 78:** l'art. 77 stabilisce, nell'ipotesi di gare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto; l'art. 78, in via complementare, al fine di rafforzare le regole di garanzia, trasparenza ed imparzialità delle commissioni giudicatrici, prevede la creazione presso l'ANAC di un Albo nazionale obbligatorio dei commissari. A tal proposito, è opportuno evidenziare che l'Autorità nazionale anticorruzione – con comunicato del 15 luglio 2019
- ha sospeso l'operatività del suddetto Albo, avendo l'art. 1, comma 1, lett. c), del d.l. 32/2019 sospeso fino al 31 dicembre 2020 la previsione dell'art. 77, comma 3, sulla modalità di scelta dei commissari tra gli esperti iscritti all'Albo;
 - **articolo 95, comma 3:** la norma in commento individua i casi in cui l'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, debba essere prevista come criterio esclusivo di aggiudicazione, e precisamente:
 - a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);
 - b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro;
 - b-bis) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo. (servizi di ristorazione scolastica, servizi di ingegneria e architettura e acquisizioni di forniture e servizi).
- È proprio la deroga all'art. 95, comma 3 che rappresenta sicuramente l'elemento di maggiore novità ai fini della presente analisi, considerato che l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria secondo il

A livello operativo, il libero professionista può avere un quadro completo di tutti i servizi che – in base alle proprie competenze – può offrire alle stazioni appaltanti con evidenza delle connesse categorie merceologiche per le quali deve richiedere l'abilitazione MEPA; viene descritta in particolare la strategia di *market offering* da attivare nell'ambito della piattaforma CONSIP per aumentare le proprie opportunità professionali.

Vengono esaminati anche gli affidamenti relativi ai servizi di cui all'allegato IX del d.lgs. n. 50/2016, gli appalti di lavori pubblici, nonché i servizi affidabili ai piccoli artigiani.

Ampio spazio è dedicato al principio di rotazione e alle c.d. RDO aperte, alla gestione delle gare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, al nuovo sistema dei controlli a seguito della legge Sblocca Cantieri, alla possibilità di utilizzare il Mercato elettronico anche per acquisti sopra soglia, nonché alla seduta pubblica in modalità virtuale (il c.d. *tracking* elettronico).

Viene offerta al lettore un'attenta analisi sulle modalità di sottoscrizione dei documenti digitali evidenziando le caratteristiche e i limiti delle diverse firme utilizzabili tenendo conto anche delle recentissime Linee guida adottate dall'AGID con la determinazione n. 157 del 23 marzo 2020.

Il volume, infine, è arricchito da una sezione relativa alle FAQ sul funzionamento del MEPA, da una ricca appendice operativa, nonché dalla possibilità di scaricare on line alcune simulazioni operative su come rispondere ad una Trattativa diretta ovvero su come partecipare ad una RDO con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

criterio del minor prezzo è consentito soltanto per importi inferiori a 40.000 euro.

Una deroga quest'ultima che – sempre nell'ottica di accelerare l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica – può essere sfruttata dal RUP in modalità combinata con quanto previsto dall'art. 1, commi 258 e 259 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 c.d. Legge di Bilancio 2020 ⁽¹⁰⁾.

Dall'applicazione congiunta delle citate disposizioni normative, infatti, la stazione appaltante potrà gestire gli affidamenti dei servizi di architettura e ingegneria nel settore degli interventi scolastici facendo ricorso alla *procedura negoziata* e scegliendo il *criterio del minor prezzo per tutto l'ambito del sottosoglia*, fermo restando, come sopra evidenziato, l'*obbligo di utilizzo degli strumenti telematici di negoziazione*.

Note

⁽¹⁾ Fonte: "Vademecum per i professionisti nello svolgimento delle attività per la ricostruzione privata" predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario Straordinario alla Ricostruzione per il Sisma 2016.

⁽²⁾ Vedansi sentenze C-305/08, EU:C:2009:807; C-159/11, EU:C:2012:817; C-203/14, EU:C:2015:664; C-568/13, EU:C:2014:2466.

⁽³⁾ Tale previsione è contenuta nell'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2014/24.

⁽⁴⁾ In ambito sanitario, si richiama l'art.15, comma 13, lett. d) del d.l. n. 95/2012 "Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica": ... d) *fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli enti del servizio sanitario nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I contratti stipulati in violazione di quanto disposto dalla presente lettera sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Il rispetto di quanto disposto alla presente lettera costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo al Servizio sanitario nazionale. Alla verifica del predetto adempimento provvede il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, sulla base dell'istruttoria congiunta effettuata dalla CONSIP e dall'Autorità nazionale anticorruzione. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano mettono a disposizione della CONSIP e dell'Autorità nazionale anticorruzione, secondo modalità condivise, tutte le informazioni necessarie alla verifica del predetto adempimento, sia con riferimento alla rispondenza delle centrali di committenza regionali alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sia con riferimento alle convenzioni e alle ulteriori forme di acquisto praticate dalle medesime centrali regionali".*

⁽⁵⁾ Per un'analisi dettagliata sul funzionamento del mercato elettronico della pubblica amministrazione, G. SORRENTINO, *I servizi di architettura e ingegneria sul Mepa*, giugno 2020, p. 282, Maggioli Editore.

⁽⁶⁾ Le categorie merceologiche riportate nel testo non prevedono la pubblicazione di un catalogo elettronico; pertanto, la stazione appaltante può affidare tali servizi esclusivamente tramite Richiesta di Offerta (RdO) o Trattativa Diretta (TD) definendo nelle "Condizioni Particolari" - da allegare alla singola procedura di affidamento- tutti i dettagli merceologici del servizio.

⁽⁷⁾ Il termine BIM è l'acronimo di "Building Information Modeling" (Modello di informazioni di un edificio) ed è definito dal National Institutes of Building Science come la "rappresentazione digitale di caratteristiche fisiche e funzionali di un oggetto". Il BIM è un "contenitore di informazioni sull'edificio" in cui inserire dati grafici (come i disegni) e specifici attributi tecnici (come schede tecniche e caratteristiche) anche relativi al ciclo di vita previsto. Per tutti i livelli di progettazione è possibile prevedere la restituzione in formato BIM per realizzare un percorso che, attraverso le più innovative metodologie conoscitive, rappresentative, organizzative e di processo, consenta di gestire l'intero ciclo di vita dell'immobile.

⁽⁸⁾ Nell'ambito dell'ordinamento in materia di enti locali, si evidenzia che la legge n. 56 del 2014 prevede i sindaci delle città metropolitane, mentre non è prevista la figura del Presidente di tali enti.

⁽⁹⁾ Per un'analisi completa del Decreto Scuola, si rinvia al Dossier n. D20022b del 30 maggio 2020 elaborato dal Servizio Studi del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati

⁽¹⁰⁾ Si riporta, per facilità di consultazione, l'art. 1, commi 258 e 259 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022":

258. Al fine di assicurare l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, è destinata quota parte, pari a 10 milioni di euro, delle risorse non impegnate di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, già assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 2 febbraio 2019, in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la messa in sicurezza degli edifici scolastici per l'annualità 2023.

259. Al fine di cui al comma 258, per accelerare gli interventi di progettazione, per il periodo 2020-2023, i relativi incarichi di progettazione e connessi previsti dall'articolo 157 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono affidati secondo le procedure di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b), fino alle soglie previste dall'articolo 35 del medesimo codice per le forniture e i servizi.